

CONVENZIONE
RELATIVA ALLA COSTITUZIONE
DELL'AUTORITA' DI AMBITO DI BOLOGNA
PER L'ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

BOLOGNA

Bologna, 11 settembre 2008

**CONVENZIONE RELATIVA ALLA
COSTITUZIONE DELL'AUTORITA' DI AMBITO DI BOLOGNA
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Bologna, 2008

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. Nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 152/2006 e delle leggi regionali 25/1999 e 10/2008, con la presente convenzione gli enti locali come sopra rappresentati e facenti parte dell'ambito territoriale n. 5 di Bologna disciplinano l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. L'Autorità di ambito può assumere l'esercizio di funzioni amministrative attinenti alla programmazione, all'organizzazione e al controllo della gestione di altri servizi pubblici locali senza che ciò determini modifica della presente convenzione.

Art. 2 - COSTITUZIONE E SEDE DELL'AUTORITA' DI AMBITO

1. Con la presente convenzione è costituita l'Autorità di ambito territoriale della provincia di Bologna, ente di diritto pubblico non economico, avente personalità giuridica di diritto pubblico.
2. L'Autorità di ambito ha sede legale in Bologna via San Donato n. 82 o in altra sede deliberata dall'Assemblea secondo le modalità dell'art. 13.

Art. 3 - DURATA E MODIFICA

1. La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2009 ed ha validità per tutto il tempo di vigenza delle disposizioni della legge regionale 10/2008 che ne hanno determinato la costituzione.
2. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata nel caso di unificazione dell'ambito territoriale di Bologna con altri ambiti territoriali.
3. L'estinzione dell'Autorità di ambito è dichiarata dall'assemblea che assume altresì i necessari provvedimenti per gli eventuali profili successori e patrimoniali.

Art. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione degli enti locali all'Autorità sono definite nei termini indicati nella tabella A allegata al presente atto.
2. Le quote dei Comuni vengono aggiornate dall'Autorità entro tre mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. I Comuni possono partecipare all'assemblea mediante l'Unione di Comuni o la Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati; la quota di partecipazione del rappresentante dell'Unione di Comuni o della Comunità montana viene, in tal caso, calcolata come risultante della somma delle quote di ciascun Comune interessato.
4. Nel caso di svolgimento delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente convenzione, le quote sono stabilite con i medesimi criteri applicabili limitatamente agli Enti locali che abbiano previsto la devoluzione delle funzioni medesime.

Art. 5 – FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' E RAPPORTI FINANZIARI

1. I costi per il funzionamento dell'Autorità di ambito sono a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani, includendo anche gli introiti derivanti dalla tassa dei rifiuti per i Comuni nei quali non è stato ancora attuato il sistema tariffario, così come previsto dall'art. 28 comma 7 della L.R. 10/08.
2. Le eventuali necessità economiche eccedenti il limite di spesa dell'Autorità indicato dall'art. 28 comma 7 della L.R. 10/08. saranno ripartite tra gli enti locali in misura proporzionale alle quote di partecipazione all'Autorità, riportate nell'allegata tabella A
3. Gli enti locali partecipanti alla convenzione concorrono al funzionamento dell'Autorità, , previo accordo operativo, mediante la messa a disposizione delle proprie strutture e competenze

professionali..I costi derivanti da tali prestazioni, preventivamente concordati tra le parti, dovranno essere corrisposti ai singoli soggetti fornitori e trovano copertura nelle risorse economiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le parti contraenti si impegnano a liquidare le eventuali quote di finanziamento di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da non determinare interessi passivi a carico del bilancio dell'Autorità; interessi che, se formati, costituiscono carico di finanziamento aggiuntivo, nell'esercizio finanziario successivo, a carico degli enti locali che non hanno provveduto al versamento delle suddette quote entro 90 giorni dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea dell'Autorità.

5. Le quote di finanziamento di cui al comma 2 del presente articolo sono aggiornate in occasione di modifiche dell'ambito territoriale ottimale e, limitatamente agli enti locali interessati, nel caso in cui l'Autorità assuma per essi ulteriori funzioni relative a servizi pubblici locali.

Art. 6 - FUNZIONI DELL'AUTORITA' D'AMBITO

1. L'Autorità assume la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati ed esercita tutte le funzioni relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati inerenti l'ambito territoriale di propria competenza, nonché dei servizi pubblici locali eventualmente assunti ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica e cessazione del rapporto medesimo, avendo altresì cura di definire, nei contratti di servizio da stipularsi con i soggetti gestori, l'ambito di intervento degli enti locali nella verifica e controllo dei servizi erogati a favore del proprio territorio.

2. In particolare, nel rispetto delle norme di settore, l'Autorità provvede a:

- a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
- b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della regione;
- c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
- d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 10/08
- e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
- f) definire le penali di natura contrattuale che saranno introitate;
- g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
- h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.

3. L'assemblea, per gli enti locali convenzionati che ne facciano richiesta, può deliberare, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentativa anche della maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati, l'assunzione di ulteriori funzioni amministrative relative a servizi pubblici locali aventi rilevanza economica; con la stessa maggioranza è deliberata la riallocazione originaria delle citate funzioni amministrative in capo agli enti locali richiedenti la restituzione.

4. Contestualmente alla deliberazione di assunzione di ulteriori funzioni amministrative, l'assemblea delibera i criteri di riparto dei relativi oneri gestionali tra gli enti conferenti le funzioni, sulla base dei principi relativi alle quote di partecipazione stabiliti nella presente convenzione.

5. L'Autorità non può svolgere direttamente od indirettamente attività di gestione dei servizi, nonché detenere quote o partecipare alla costituzione di soggetti che abbiano per scopo la gestione o l'esercizio di servizi pubblici.

Art. 7 - TARIFFE

1. Le tariffe per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinate, al fine di assicurare la copertura dei costi, compresa la remunerazione del capitale in coerenza con le leggi vigenti.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'Autorità

può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per fasce progressive di consumo, secondo i criteri individuati dalle leggi, nonché sulla base di ulteriori criteri definiti dall'assemblea nel rispetto delle leggi medesime.

Art. 8 - PATRIMONIO DELL'AGENZIA

1. L'Autorità può disporre di un proprio patrimonio, strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni d'istituto, costituito da beni acquistati con propri mezzi o acquisiti per conferimenti in natura.
2. All'Autorità possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
3. I beni dell' Autorità sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.
4. Il patrimonio dell'Autorità e' inoltre costituito da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante in conseguenza dell'attività da essa svolta o di donazioni o lasciti.

Art. 9 - DOTAZIONE OPERATIVA

1. L'Autorità per lo svolgimento delle funzioni attribuite dispone di una propria dotazione, operativa definita sulla base delle previsioni di bilancio e degli obiettivi e indirizzi approvati dall'assemblea e nel rispetto del principio della flessibilità e della stretta corrispondenza alle proprie necessità.
2. L'organizzazione dell' Autorità è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. La dotazione operativa dell'Autorità deve essere prioritariamente costituita ricorrendo al personale degli enti locali partecipanti alla convenzione, qualora sia in possesso dei requisiti necessari e sia reso disponibile dall'amministrazione di appartenenza adottando gli strumenti consentiti dalla legge. Il costo del personale è integralmente rimborsato all'ente di appartenenza. Le parti contraenti convengono che, oltre all'assenso dell'ente di appartenenza, sia acquisito il previo consenso degli interessati, al fine di disporre di risorse motivate.
4. Le parti contraenti convengono che l'integrazione del personale dei diversi enti convenzionati, entro il modello organizzativo e funzionale dell'Autorità, possa comportare l'attribuzione di livelli di responsabilità tali da incidere sull'applicazione di istituti normativi e retributivi previsti dal CCNL di comparto; l'eventuale integrazione retributiva grava comunque integralmente sul bilancio dell'Autorità.
5. Qualora gli enti locali partecipanti alla convenzione non abbiano personale da destinare all'Autorità le risorse necessarie saranno acquisite adottando gli strumenti consentiti dalla legge e disciplinati nel regolamento dell'Autorità medesima.

Art. 10 - ORGANI DELL'AUTORITA' DI AMBITO

1. Sono organi dell'Autorità di ambito:
 - a) l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali;
 - b) il presidente;
 - c) l'ufficio di presidenza;
 - c) il direttore;
 - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI

1. L'assemblea è composta dal presidente della Provincia e dai sindaci degli enti locali associati, con rappresentanza pari alla quota di partecipazione all'Autorità fissata ai sensi della presente convenzione. Il presidente della Provincia ed i sindaci possono delegare, anche in via permanente, un membro degli esecutivi. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 3, è composta anche dai presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane o loro delegati, che siano componenti dei rispettivi organi collegiali, in sostituzione degli enti locali da loro rappresentati.
2. I rappresentanti degli enti convenzionati restano tali fino alla loro sostituzione nella carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza .
3. L'assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione alle mutazioni delle cariche presso gli enti locali senza necessità di formali atti di rinnovo.

4. Al verificarsi di variazioni alla quota di partecipazione dei singoli enti locali, l'assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti modifiche al valore del voto assegnato a ciascun rappresentante. Tali atti assembleari devono essere comunicati a tutti gli enti convenzionati.
5. La partecipazione all'assemblea è gratuita e non comporta alcun onere economico per l'Autorità.

Art. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è l'organo di consultazione e regolazione dei rapporti tra gli enti locali partecipanti alla presente forma di cooperazione; gli esiti delle adunanze si traducono in manifestazioni di volontà attraverso deliberazioni disciplinate dalla presente convenzione. L'assemblea adotta tutti gli atti, non espressamente riservati agli altri organi, rientranti tra le competenze che la legge attribuisce alle Autorità di Ambito.
2. L'assemblea può delegare all'ufficio di presidenza, con voto a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, rappresentativa anche della maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati, l'adozione di atti di amministrazione. Non possono essere delegati gli atti che la presente convenzione riserva all'assemblea, ossia:
 - a) l'approvazione dei piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - c) le modalità di individuazione dei gestori per l'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - d) l'approvazione dei contenuti essenziali relativi ai contratti di servizio, ivi comprese le carte di servizio pubblici ex art. 23 L.R. 25/99;
 - e) l'adozione dei regolamenti;
 - f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e poliennale e delle relative variazioni, del conto consuntivo;
 - g) la determinazione delle indennità di carica, dei rimborsi spese spettanti agli organi politico-amministrativi, quando la legge lo preveda;
3. Gli atti di cui ai punti a) e b) del comma precedente sono adottati a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentativa anche della maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati.

Art. 13- CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennali e del conto consuntivo. Può altresì riunirsi su iniziativa del presidente o a richiesta di 1/10 degli enti convenzionati o dell'ufficio di presidenza o del collegio dei revisori.
2. L'assemblea è convocata dal presidente dell'Autorità mediante messaggio di posta elettronica e, qualora tale strumento non sia possibile con fax. La convocazione è inviata con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nei casi di motivi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto a 24 ore.
3. L'avviso di prima e seconda convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli enti convenzionati.
5. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Autorità e le sue votazioni avvengono in modo palese, salvo che si tratti di atti che implicano valutazioni o apprezzamenti di natura personale o rientranti nella normativa di cui alla legge 675/1998.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 e 9, l'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti enti convenzionati che rappresentino il 51% delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dalle quote di partecipazione degli enti intervenuti.
6. Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di partecipazione detenute.
7. Per l'adozione delle deliberazioni relative agli atti indicati all'art. 14 comma 1, lettere a, b, c, d, n, q è necessaria la maggioranza degli enti locali partecipanti alla convenzione, determinata in

relazione al loro numero e tale da costituire comunque la maggioranza delle quote di partecipazione.

8. Qualora l'assemblea, convocata per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma 7 vada deserta o comunque non si raggiungano i quorum previsti, in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza delle quote presenti, quale che sia il numero dei presenti.

9. Per l'elezione del presidente resta comunque necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'assenso della maggioranza degli enti partecipanti all'Autorità indipendentemente dalle quote rappresentate.

10. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e sono registrate con apposita strumentazione in grado di garantire la conservazione dei contenuti; le registrazioni costituiscono i verbali delle discussioni. Le adunanze sono pubbliche, salva contraria decisione del presidente o richiesta di un terzo dei convenuti.

11. Delle sedute dell'assemblea è redatto sintetico processo verbale a cura di un dipendente dell'Autorità. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal funzionario verbalizzante ed inviato agli enti convenzionati.

12. Le deliberazioni dell'assemblea sono pubblicate all'Albo pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi, trasmesse a tutti i Comuni interessati per via telematica e inserite nel sito web della Provincia.

Art. 14 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea delibera:

- a) l'elezione del presidente scelto tra i suoi componenti;
- b) la nomina dell'Ufficio di Presidenza;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e la determinazione del relativo compenso;
- d) gli emolumenti dei Revisori e i rimborsi spese che competono al presidente dell'Agenzia;
- e) l'approvazione del Bilancio Preventivo, della Relazione Programmatica nonché del Conto Consuntivo;
- f) l'approvazione dei piani di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge regionale n. 25/99;
- g) le determinazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 25/99;
- h) la struttura tariffaria;
- i) gli indirizzi e i criteri per la definizione di rapporti contrattuali coi gestori;
- l) gli schemi di riferimento delle carte dei servizi pubblici cui si dovranno conformare i gestori nel predisporre le proprie carte;
- m) la costituzione del Comitato consultivo degli utenti;
- n) le condizioni e le modalità per l'assunzione in capo all'Agenzia di funzioni inerenti di eventuali ulteriori servizi pubblici con particolare attenzione alle condizioni organizzative;
- o) gli indirizzi idonei a realizzare le misure di concertazione con le altre Agenzie di ambito;
- p) la decisione in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari e alle relative permutate;
- q) le azioni necessarie in caso di obbligatorio scioglimento dell'Agenzia.

2. L'assemblea esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che sono ad essa conferite dalla legge o dalla presente convenzione.

Art. 15 - PRESIDENTE

1. Il presidente dell'Autorità di ambito è eletto dall'assemblea, a scrutinio palese, in seduta convocata e presieduta dal presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal sindaco del Comune capoluogo di provincia.

2. Per l'elezione del presidente è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'assenso della maggioranza degli enti partecipanti all'Autorità indipendentemente dalle quote rappresentate.

3. Il presidente dura in carica cinque anni; possono essere nominati il presidente della Provincia o un sindaco di un Comune convenzionato. La cessazione dalla carica di presidente della Provincia o di sindaco comporta la cessazione dalla carica di presidente dell'Autorità di ambito.

4. Non possono essere nominati presidente, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri

di rappresentanza dei gestori dei servizi affidati dall' Autorità, nonché coloro che, nella qualità di imprenditori o amministratori di società commerciali, abbiano rapporti d'affari con i citati gestori costituenti situazioni di oggettivo conflitto di interessi. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dall'assemblea, che delibera la decadenza a maggioranza delle quote di partecipazione presenti.

5. Il presidente:

- rappresenta, anche in giudizio, l'Autorità;
- convoca e presiede l'assemblea, di cui sottoscrive i relativi verbali;
- convoca e presiede l'ufficio di presidenza;
- nomina il direttore sentito l'ufficio di presidenza;
- vigila sul buon funzionamento degli uffici e sull'operato del direttore;
- adotta tutti gli atti inerenti al rapporto di lavoro con il Direttore;

6. In caso di assenza o impedimento il presidente può farsi sostituire da un altro membro dell'assemblea ovvero da un Assessore dell'ente territoriale di appartenenza.

7. Lo svolgimento della funzione di presidente è gratuita e non comporta alcun onere economico per l'Autorità.

Art. 16 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente dell'Autorità di ambito e da 8 membri nominati dall'assemblea fra i suoi componenti sulla base di indicazioni che tengano conto del criterio di rappresentanza territoriale. Sono membri di diritto: il presidente della Provincia, il sindaco del Comune capoluogo . I sindaci dei comuni con più di 50.000 abitanti. Gli altri membri sono nominati dall'assemblea tra i sindaci degli enti convenzionati in modo da garantire la rappresentanza dei Comuni dell'area di pianura, dei Comuni dell'area delle Comunità montane nonché dell'area imolese. Il presidente dell'Autorità rappresenta anche il territorio o l'ente di pertinenza. In caso di assenza o impedimento ciascun membro può farsi sostituire da un altro membro dell'assemblea, ovvero da un assessore dell'ente territoriale di appartenenza.

2. Sono eletti i membri non di diritto che, a scalare, raccolgono il maggior numero dei voti dall'assemblea; per essere eletti occorre, comunque, aver ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli enti rappresentati. L'assemblea, previo consenso unanime dei presenti, può deliberare l'elezione in blocco per alzata di mano

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 3, i membri dell'ufficio di presidenza possono essere scelti anche tra i presidenti delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane o loro delegati, che siano componenti dei rispettivi organi collegiali, in sostituzione degli enti locali da loro rappresentati, nel rispetto degli obiettivi di rappresentanza territoriale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'ufficio di presidenza dura in carica 5 (cinque anni), salva diversa durata stabilita dall'assemblea. La cessazione anticipata dalla carica di presidente non comporta la decadenza dell'ufficio di presidenza

5. La cessazione dal mandato di rappresentanza presso l'ente di appartenenza comporta di diritto la decadenza da componente dell'ufficio di presidenza.

6. In caso di cessazione di uno o più dei componenti dell'ufficio di presidenza, l'assemblea provvede alla loro sostituzione entro sessanta giorni dalla cessazione, seguendo le stesse procedure di cui sopra.

7. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell' Autorità.

8. Lo svolgimento della funzione di membro dell'ufficio di presidenza è gratuita e non comporta alcun onere economico per l'Autorità.

ART. 17- ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'ufficio di presidenza svolge funzioni di supporto e di attività istruttoria a sostegno del presidente dell'Autorità e dell'assemblea. Non compie atti di amministrazione che non siano

delegati dall'assemblea.

In particolare, l'ufficio di presidenza:

- coadiuva il presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea;
- svolge l'esame istruttorio ed esprime pareri sugli atti da sottoporre all'assemblea;
- svolge attività propositiva nei confronti dell'assemblea;
- può chiedere al presidente di convocare l'assemblea.

3. Gli atti di amministrazione delegati dall'assemblea sono validamente adottati quando siano assicurati il numero legale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di tali condizioni viene dato atto su ciascuna deliberazione a firma del presidente e del Direttore, che partecipa alle adunanze con funzioni di segretario verbalizzante e di assistente giuridico-amministrativo. La gestione dei procedimenti e la conservazione delle deliberazioni è identica a quella degli atti assembleari.

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo, anche telefonico e con un preavviso di almeno 24 ore, indicando l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 18 - DIRETTORE

1. Il direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente, sentito l'ufficio di presidenza, tra soggetti dotati di competenza in materia di programmazione e organizzazione di servizi.

2. Il direttore è assunto con una forma contrattuale a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

3. Al direttore, che si avvale di un'apposita struttura tecnico-operativa, spetta, nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e degli indirizzi fissati dall'assemblea, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Autorità verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. È responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Al Direttore spettano, in particolare, i seguenti compiti:

a) attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dall'assemblea;

b) adozione di tutti i provvedimenti che non siano riservati all'assemblea, al presidente e all'Ufficio di Presidenza;

c) adozione dei poteri di spesa e gestione finanziaria, nei limiti e modi stabiliti nel bilancio annuale di previsione;

d) responsabilità della struttura tecnico-operativa e gestione della medesima con atti di organizzazione e distribuzione di compiti e responsabilità;

e) stipulazione, con la sola eccezione degli atti o intese di indirizzo, degli atti che impegnano l'Autorità verso l'esterno, ivi compresi i contratti per l'affidamento del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti urbani;

f) irrogazione delle sanzioni ai gestori previste dalla legge o dai contratti di servizio.

4. In caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata il presidente affida temporaneamente le funzioni di direttore a un dirigente dell'Autorità o, quando ciò non sia possibile, a un dirigente degli enti locali associati previo consenso dell'ente interessato.

5. Il direttore partecipa alle riunioni dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

6. Al direttore si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 fissate per i dirigenti della pubblica amministrazione e delle autonomie locali.

Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori è composto di 3 (tre) membri nominati dall'assemblea secondo le disposizioni di leggi vigenti negli enti locali.

2. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, può essere rieletto e non è revocabile se non per giusta causa.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato da chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme del codice civile.

Art. 20 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il collegio dei revisori svolge di norma la sua attività presso la sede dell'Autorità.
2. Il collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Autorità. Nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame di rendiconto, deve attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Il revisore deve inoltre riscontrare almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli dell'Autorità riferendone le risultanze all'assemblea;
 - b) partecipa alle sedute dell'assemblea dedicate alla discussione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e ogni volta che sia invitato dall'assemblea medesima;
 - c) esprime pareri, su richiesta dell'assemblea o del direttore, riferiti alle proposte relative al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione o su qualsiasi altra questione di natura economico-contabile ed economico-patrimoniale. Il collegio dei revisori deve esprimere i pareri entro 10 giorni dalla richiesta;
 - d) può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo;
 - e) può chiedere al direttore notizie sull'andamento delle operazioni dell'Autorità o su determinate questioni.

ART. 21 - RAPPORTI CON IL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI

1. L'Agenzia assicura la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti nella predisposizione dei programmi e nella determinazione delle tariffe oltre che negli altri casi previsti dalla legge regionale.
2. L'assemblea dell'Agenzia può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

Art. 22 - RAPPORTI DI CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRE AUTORITA'

1. L' Autorità può stipulare, con deliberazione adottata dall'assemblea, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre autorità, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Autorità.

Art. 23 - BILANCIO E CONTABILITÀ

1. La gestione contabile dell' Autorità si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
2. Per quanto attiene alla finanza e alla contabilità l' Autorità è tenuta ad adottare la contabilità economica di cui al decreto del Ministero del tesoro 26 aprile 1995.
3. Al fine di consentire agli enti contraenti di predisporre i propri atti in relazione a quanto previsto all'art.1 comma 2 ed all'art. 5 comma 2 della presente convenzione, lo schema di bilancio di previsione dell'Autorità è trasmesso ai partecipanti entro il 31 ottobre di ogni anno ed è approvato entro il successivo 30 novembre. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Oltre alle entrate derivanti dalle quote di finanziamento previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, l'Autorità può conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

Art. 24 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti contraenti concordano di devolvere all'assemblea la composizione di controversie relative agli obblighi nascenti dalla presente convenzione. L'assemblea si esprime a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentativa anche della maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati.

Art. 25 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER FATTO LEGISLATIVO

1. La risoluzione della presente Convenzione è dichiarata dall'assemblea con provvedimento

motivato che dà atto delle ragioni che determinano l'estinzione dell'Autorità. Contestualmente, individua l'ente o gli enti che eventualmente succedono nell'esercizio delle funzioni amministrative e nei rapporti negoziali in essere, nonché gli enti che succedono all'Autorità nella proprietà delle cose mobili della medesima. Per quanto qui non disciplinato, le parti contraenti concordano di rimandare all'ordinamento giuridico vigente in quel tempo.

Art. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Al fine di consentire l'immediata operatività dell'Autorità, il presidente della Provincia di Bologna convoca la prima seduta dell'assemblea dell'Autorità nella quale si dovrà procedere alle seguenti operazioni:

- a) sottoscrizione della presente convenzione;
- b) nomina del presidente;
- c) nomina dell'ufficio di presidenza;
- d) nomina del collegio dei revisori;
- e) approvazione di un bilancio provvisorio relativo all'esercizio di avvio, da verificare a consuntivo e provvedere, sempre in via provvisoria, ad individuare le risorse umane, le dotazioni strumentali minime indispensabili per assicurare l'inizio dell'attività dell'Autorità.
- f) definizione dei termini e delle modalità di una prima quota di finanziamento da versare all'Autorità in relazione all'art.1 comma 2 ed all'art. 5 comma 2 della presente convenzione.

Art. 27 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti per Comuni e Province, in quanto applicabili.